

Proposta di legge recante:

“Educazione in natura e disciplina degli agri-nido e agri-asilo”

Consigliere
Davide Tavernise

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I servizi educativi per l'infanzia, cosiddetti asili nido, si diffondono in Italia fra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta, istituiti con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato), che si poneva la finalità di attivare un servizio come strumento di tutela delle condizioni di lavoro dei genitori e delle donne in particolare. Rispetto a tale impostazione, la svolta si è avuta con il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 (Istituzione del sistema educativo integrato dalla nascita fino a sei anni), attuativo della delega prevista nel comma 181 della legge 13 luglio 2015 n. 107, (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), nota anche come "Buona Scuola". Tali norme consentono ai servizi educativi della fascia di età 0-3 anni di uscire dalla dimensione socio-assistenziale per rientrare in quella educativa del Ministero dell'Istruzione, attraverso il raccordo con le scuole dell'infanzia (segmento 3-6 anni).

Nasce così il Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, le cui caratteristiche principali risiedono nel garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppo delle loro potenzialità, attraverso la promozione dello sviluppo integrale, dell'autonomia, della creatività, delle relazioni con l'altro, superando disuguaglianze e barriere. Alla luce di queste premesse, le finalità chiave del sistema integrato sono così riassumibili: riduzione degli svantaggi sociali, culturali, relazionali, favorendo la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie; promozione della continuità educativa; supporto alle famiglie; potenziamento di accessibilità, e qualità dei servizi.

È, dunque, in questa cornice che recentemente è stato emanato il decreto ministeriale (decreto n. 43 del 14 febbraio 2021) che ha adottato gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia elaborati dalla Commissione nazionale per il sistema integrato che dedica grande attenzione a temi particolarmente attuali e significativi dell'educazione e cura dell'infanzia. Tra gli aspetti più significativi figurano il diritto a un'educazione di qualità, fin dalla primissima infanzia; la promozione della continuità; il coinvolgimento attivo delle famiglie; la necessità di una formazione in itinere mirata e sistematica per tutto il personale nei servizi; l'osservazione, la documentazione, la valutazione, quali perni della progettazione, della promozione di contesti educativi "abitati" da buone prassi, capaci di dare centralità ai bambini e valorizzarne l'irriducibile individualità; la riflessione sulla dimensione emotivo-affettiva delle relazioni educative; l'importanza di assumere, da parte di educatori e insegnanti, nel più ampio dei sensi, una "postura di ricerca", volta a esplorare e migliorare l'agire educativo; infine, non meno importante, il ruolo, l'organizzazione, nonché la rilevanza formativa, dello spazio e del tempo.

In linea con tali orientamenti, la proposta di legge prevede l'introduzione dell'agri-nido e dell'agri-asilo, per consentire un ampliamento dell'offerta dei servizi educativi dedicati all'infanzia, orientata all'educazione in natura, quale mezzo per favorire uno sviluppo armonioso delle capacità emotive, cognitive, relazionali dei più piccoli e per insegnare, sin dalla più tenera età e attraverso il gioco, il corretto rapporto con la natura e i suoi ritmi, consentendo, al contempo, alle aziende agricole in possesso dei requisiti necessari, di poter svolgere questa ulteriore attività, integrando anche le fonti di reddito.

Legge regionale 14/2009 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) disciplina:

al Capitolo II l'attività didattica presso le aziende agricole, intesa tuttavia quale attività connessa a quella agricola e avente lo scopo di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua

storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni, attraverso la realizzazione di percorsi formativi e educativi di uno o più giorni “incentrati sulla conoscenza dell’agricoltura, del territorio, dell’ambiente naturale, della gastronomia locale, della gestione delle risorse, del paesaggio, delle tradizioni rurali, dell’artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile” (art. 21, comma 3);

al Capitolo II le fattorie sociali, quali fattorie che offrono, tra gli altri, i servizi di educazione, istruzione e formazione (art. 26, comma 2, lett.d).

Manca una disciplina organica relativa alle attività didattiche continuative rivolte ai bambini dai tre mesi ai sei anni.

L’attuale proposta di legge prevede una disciplina di dettaglio sugli agri-asilo e gli agri-nido, che consente, da un lato, alle fattorie didattiche e sociali, in regola con i requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale, di espandere le loro attività, dall’altro, di ampliare e diversificare l’offerta formativa riservata all’infanzia, anche nel rispetto di quanto previsto della legge regionale 15/2013.

Si prevede che i soggetti che svolgono tali attività propongano un progetto educativo basato sulla valorizzazione del contesto agricolo-rurale in cui si svolge la formazione e la vita relazionale del bambino, incoraggiando l’interazione con la natura circostante, anche attraverso conoscenze tattili ed esplorative.

Tali attività, quindi, oltre a costituire fonte integrativa di reddito per le imprese, propongono un modello alternativo di ambiente didattico e un nuovo orientamento formativo, che rivolge particolare attenzione nei confronti dell’ambiente e del patrimonio naturale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo

Educazione in natura e disciplina degli agri-nido e agri-asilo.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che detta i principi generali.	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che descrive le finalità educative	//	//	0

	dell'educazione in natura			
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che disciplina aspetti organizzativi dell'educazione in natura	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che disciplina gli agri-nido e gli agri-asilo	//	//	0
Art. 5	Norma relativa all'invarianza finanziaria	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale, che dettano principi e regole per la realizzazione dell'educazione in natura attraverso gli agri-nido e gli agri-asilo. Le attività correlate sono svolte in maniera autonoma dagli enti privati che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, intendano avviarle.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Totale	//	//	//	//

Educazione in natura e disciplina degli agri-nido e agri-asilo.

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione Calabria, nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) e in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) promuove lo sviluppo di servizi educativi e di istruzione per l'infanzia basati sull'educazione in natura.

2. L'educazione in natura si realizza mediante una proposta didattica e ricreativa che favorisce l'armonioso sviluppo delle capacità emotive, sociali, fisiche e cognitive dei bambini in un contesto naturale, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento all'aperto che valorizzano il contatto con l'ambiente naturale esterno.

Art. 2

(Finalità educative)

1. L'educazione in natura, attraverso la libertà di esplorare, osservare e manipolare l'ambiente agricolo circostante, favorisce l'apprendimento tramite esperienze concrete e dirette e ha le seguenti finalità educative:

- a) valorizzare il legame con l'ambiente naturale;
- b) favorire le condizioni affinché i bambini comprendano il mondo naturale sviluppando, nel contempo, affettività e intelligenza naturalistica;
- c) promuovere, attraverso il gioco, le dimensioni emotivo-affettive, fisiche, socio-relazionali e cognitive, le esperienze del giardino, dell'orto, del bosco o della campagna;
- d) costruire una consapevolezza naturalistica intorno ai temi della sostenibilità ambientale.

Art. 3

(Educazione in natura)

1. L'educazione in natura è un percorso didattico rivolto ai bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni, comprendente attività inserite in un contesto ambientale agricolo-rurale all'aperto, immerso nel verde e operante nell'ambito del sistema integrato di educazione e istruzione di cui al d.lgs. 65/2017.

2. Il percorso didattico di educazione in natura valorizza le esperienze percettive, sensoriali, motorie, esplorative e laboratoriali che favoriscono il coinvolgimento attivo del bambino e la sua relazione con le persone e con l'ambiente e si realizza mediante gli agri-nido e gli agri-asilo.

Art. 4

(Agri-nido e agri-asilo)

1. L'agri-nido, autorizzato, organizzato e gestito nel rispetto della l. 328/2000, della l.r. 15/2013 e del relativo regolamento di attuazione, è una struttura educativa inserita in un contesto ambientale rurale, aperto e ricco di verde, destinata ai bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi.
2. L'agri-asilo è una struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, disciplinato dalla normativa vigente in materia di scuola dell'infanzia anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.
3. L'agri-nido e l'agri-asilo, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, assicurano la realizzazione di programmi educativi dedicati e armonizzati con il contesto ambientale in cui operano, forniscono gli eventuali pasti e gli altri servizi di cura necessari ai bambini e garantiscono percorsi educativi e formativi improntati alla conoscenza delle piante, degli animali e dei ritmi della natura.
4. L'agri-nido e l'agri-asilo, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, adottano un percorso didattico orientato all'avvicinamento dei bambini a un ambiente agricolo-rurale, in cui il bambino è soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, mediante attività all'aria aperta che favoriscono la naturale inclinazione dei minori verso l'esplorazione, la conoscenza dell'ambiente naturale esterno e il rispetto della natura.
5. Le fattorie didattiche e le fattorie sociali di cui alla l.r. 14/2009, in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei requisiti tecnici, strutturali, funzionali, organizzativi e professionali previsti dalla presente legge e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, previa separazione e distinzione degli spazi destinati alle attività agricole e garantendo la sicurezza dei bambini, possono esercitare le attività di agri-nido e agri-asilo.

Art. 5

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to

Consigliere

Davide Tavernise